

Di seguito riportiamo una sintesi delle misure d'interesse per le persone con disabilità e i loro nuclei familiari, contenute nel D.L. n. 34/2020 del 19.05.2020, pubblicato in G.U. in pari data, denominato “Decreto Rilancio”:

1. **permessi Legge 104/1992** (art. 73 D.L. n. 34/2020): è riconosciuto anche per i mesi di maggio e giugno 2020 l'aumento dei permessi Legge 104/1992 per lavoratori con disabilità e che assistono familiari disabili, già previsto per i mesi di marzo ed aprile 2020 dall'art. 24 del D.L. n. 18/2020 (“Cura Italia”), convertito dalla L. n. 27/2020. In sostanza, i 3 giorni di permesso previsti dalla Legge 104/1992 sono incrementati di **ulteriori dodici giorni**, usufruibili anche per i mesi di maggio e giugno: nell'arco di tali mesi, il numero di permessi totali richiedibili sale a 18 giorni totali (3 giorni a maggio + 3 giorni a giugno + 12 aggiuntivi);
2. **congedo retribuito al 50%** (art. 72 D.L. n. 34/2020): la misura è **estesa** per il periodo dal 05.03.2020 **fino al 31.07.2020** in favore di genitori di figli di età non superiore a dodici anni. Tale limite di età non si applica con riferimento ai figli con disabilità grave, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. La misura è riconosciuta per una durata complessiva, continuativa o frazionata, **non superiore a 30 giorni**, rispetto ai 15 inizialmente previsti dal Decreto “Cura Italia”.
I destinatari della misura sono:
 - lavoratori dipendenti del settore privato;
 - lavoratori dipendenti pubblici;
 - lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata;
 - lavoratori autonomi iscritti all'INPS.Il congedo è alternativo al bonus per servizi di baby-sitting di cui al successivo punto e non è riconosciuto se l'altro genitore è: destinatario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, disoccupato o non lavoratore;
3. **bonus per servizi di baby-sitting** (art. 72 D.L. n. 34/2020): è elevato da €.600,00.= previsto dal Decreto “Cura Italia” ad un importo pari ad €.1.200,00.= è riconosciuto in favore di genitori di figli di età non superiore a dodici anni. Tale limite di età non si applica con riferimento ai figli con disabilità grave, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
I destinatari della misura sono:
 - lavoratori dipendenti del settore privato;
 - lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata;
 - lavoratori autonomi iscritti all'INPS;
 - lavoratori autonomi iscritti alle Casse di previdenza.Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus aumenta ad €.2.000,00.= rispetto ai precedenti €.1.000,00.= previsti dal Decreto “Cura Italia”. La predetta misura si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il bonus può essere utilizzato anche per centri estivi o altri servizi integrativi per l'infanzia, è alternativo al congedo retribuito e non spetta se l'altro genitore è: disoccupato, non lavoratore o destinatario di strumenti di sostegno al reddito;
4. **compatibilità dell'indennità di €.600,00.= con assegno ordinario di invalidità** (art. 75 D.L. n. 34/2020): è previsto che l'indennità di €.600,00.= sia cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità – AOI (legge 222/1984);
5. **reddito di emergenza** (art. 82 D.L. n. 34/2020): la misura è riconosciuta in favore dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica

da COVID-19. Le domande per il riconoscimento del reddito di emergenza possono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020. Il beneficio è riconosciuto in favore dei nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti: a) residenza in Italia del beneficiario; b) ISEE non superiore a €15.000,00.=; c) rispetto di precisi limiti patrimoniali e reddituali. Il reddito di emergenza verrà erogato in due quote, con un importo che potrà variare da un minimo di €400,00.= ad un massimo di €800,00.=. Si segnala che la misura è incompatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti titolari di reddito di cittadinanza, di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;

6. **diritto al lavoro in modalità agile** (art. 90 D.L. n. 34/2020): fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (al momento fino al 31.07.2020), i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14 hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli artt. da 18 a 23 della Legge 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. È espressamente previsto che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore;
7. **proroga piani terapeutici** (art. 9 D.L. n. 34/2020): i piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici (previsti dal decreto sui LEA del 2017), in scadenza durante lo stato di emergenza da COVID-19, sono **prorogati per ulteriori 90 giorni**.
8. **proroga al 31 luglio 2020**, (art. 74 D.L. n. 34/2020 che modifica l'art 26 del D.L. 17 marzo n.18) per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di grave disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104 e per i lavoratori portatori di handicap con connotazione lieve (Art.3, comma 1°), in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immuno depressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal lavoro certificata dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero, e non è computabile ai fini del periodo di comporta. Anche il testo in esame non chiarisce chi siano "i competenti organi medico legali" che possano certificare una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita rendendo complessa l'applicazione della norma stessa.
9. **assistenza e servizi per la disabilità** (art. 104 DL n. 34/2020)
viene stanziata la somma pari a € 90 milioni di cui € 20 milioni sono vincolati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente per il Fondo per le non autosufficiente al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità gravissima e non autosufficienti gravi e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19".
viene stanziata la somma pari a € 20 milioni, per l'anno 2020, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare "Dopo di Noi" (legge 22 giugno 2016, n. 112, articolo 3, comma 1), per "*potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19"*.

I predetti stanziamenti dovranno essere impiegati per la realizzazione delle finalità indicate nel decreto e le Regioni dovranno attenersi ad esse nel momento in cui procederanno alla distribuzione delle risorse.

viene stanziata la somma pari a € 40 milioni di euro per istituire Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità. La finalità è di fornire un sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivante dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti.

10. **Sorveglianza Sanitaria** (art 83 D.L. n. 34/2020) dispone che *“per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. “La sorveglianza sanitaria spetta al “medico competente”, quello indicato dall'azienda o amministrazione per queste attività. Egli verifica – in estrema sintesi – la compatibilità fra le mansioni assegnate e svolte e i rischi per le condizioni di salute del lavoratore*
L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi dell'articolo in esame che “intensifica” la sorveglianza sanitaria **non può** in ogni caso **giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.**